

## QUANDO LA MALATTIA SOSPENDE LA RICHIESTA DI DISOCCUPAZIONE (NASPI)

Solo la malattia indennizzabile sospende il termine di presentazione della domanda di disoccupazione (cosiddetta NASpl), pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per chi è ammalato senza ricevere alcuna indennità o prestazione correlata, invece, non si blocca il decorso del termine per richiedere l'indennità di disoccupazione. Lo ha precisato l'INPS con messaggio n. 4211/2019.

Quando nel 2015 l'INPS aveva emanato la circolare esplicativa della NASpl (n. 94), aveva già indicato che:

- il termine di decadenza entro cui presentare telematicamente la domanda di indennità NASpl è pari a 68 giorni e decorre dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- tra le cause di sospensione del predetto termine vi è l'insorgenza, entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un evento di

– malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o

– infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL.

Con il recente messaggio l'INPS ha aggiunto ulteriori chiarimenti in merito alla decorrenza e all'eventuale sospensione del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpl, nel caso in cui un evento di malattia insorga prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato: ai fini della sospensione del termine per la presentazione della domanda di NASpl, è necessario distinguere a seconda che il periodo di malattia, insorto prima o dopo la cessazione del rapporto, sia indennizzato o non sia indennizzato.

Infatti, solo per determinate categorie di lavoratori dipendenti (tra i quali, i lavoratori a tempo indeterminato), è riconosciuta la tutela previdenziale economica della malattia anche dopo la cessazione del rapporto.

### MALATTIA INDENNIZZABILE INSORTA DOPO/DURANTE LA CESSAZIONE

Nel caso di eventi quali malattia o infortunio (indennizzabili da INPS o INAIL) insorti dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, oppure durante il rapporto di lavoro e protrattasi oltre la cessazione dello stesso, si ha sospensione del termine per la presentazione della domanda di NASpl per tutto il periodo di durata dell'evento. Il termine riprenderà a decorrere, per la parte residua, dalla fine dell'evento che ne ha causato la sospensione. In tal senso si è espressa in diverse occasioni anche la giurisprudenza di legittimità.

### MALATTIA NON INDENNIZZABILE INSORTA DOPO LA CESSAZIONE

Nella diversa ipotesi in cui non sia normativamente previsto alcun indennizzo per il periodo di malattia (o di infortunio sul lavoro/malattia professionale) successivo alla cessazione del rapporto di lavoro – è il

caso, ad esempio, dei lavoratori a tempo determinato del settore del commercio – , non si verifica la sospensione del termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpl. Pertanto, in tal caso, il termine decorrerà, secondo le regole ordinarie, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

[Torna all'elenco news](#)

**Categoria**

1. News Paghe

**Data di creazione**

10 Gennaio 2020